

## TAVOLA SINOTTICA MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<b>ART. 3 SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DI VERSAMENTO TRIBUTO</b>	<b>ART. 3 SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DI VERSAMENTO TRIBUTO</b>
<p>1. Il tributo è dovuto dagli utilizzatori, in qualità di occupanti, detentori o possessori di locali ed aree scoperte che realizzino il presupposto impositivo, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.</p> <p>3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.</p> <p>4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p> <p>5. Per gli immobili concessi in comodato o locazione di durata superiore a sei mesi per:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. unità ammobiliate per uso abitativo continuativo o saltuario;</p> <p style="padding-left: 40px;">b. unità per uso abitativo transitorio;</p>	<p>1. Il tributo è dovuto dagli utilizzatori, in qualità di occupanti, detentori o possessori di locali ed aree scoperte che realizzino il presupposto impositivo, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.</p> <p>3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.</p> <p>4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p> <p>5. Per gli immobili concessi in comodato o locazione di durata superiore a sei mesi per:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. unità ammobiliate <b>o parzialmente ammobiliate</b> per uso abitativo continuativo o saltuario;</p> <p style="padding-left: 40px;">b. unità per uso abitativo transitorio;</p>

<p>c. unità per uso abitativo transitorio a favore di studenti universitari;</p> <p>responsabile del versamento del tributo e dei correlati obblighi dichiarativi è il soggetto proprietario o titolare di diritti reali, fermi restando tutti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti tali immobili nei confronti dei singoli locatari.</p> <p>6. In caso di sublocazione il tributo è dovuto dal locatario principale.</p>	<p>c. unità per uso abitativo transitorio a favore di studenti universitari;</p> <p>responsabile del versamento del tributo e dei correlati obblighi dichiarativi è il soggetto proprietario o titolare di diritti reali, fermi restando tutti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti tali immobili nei confronti dei singoli locatari.</p> <p>6. In caso di sublocazione il tributo è dovuto dal locatario principale.</p>
<p><b>ART. 9 RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO</b></p>	<p><b>ART. 9 RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO</b></p>
<p>1. Le utenze non domestiche produttive di rifiuti urbani che scelgono di servirsi del servizio pubblico ma che conferiscono al di fuori dello stesso talune frazioni di rifiuto prodotto e dimostrano di averli avviati ad attività di riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, beneficiano di una riduzione del tributo, a consuntivo, proporzionale alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato a riciclo, quale percentuale forfetaria rappresentativa della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.</p> <p>2. A decorrere dall'introduzione della strutturazione del tributo TARI in forma binomia con le componenti di quota fissa e quota variabile le utenze di cui al primo periodo beneficiano di una riduzione della quota variabile in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento.</p> <p>3. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per</p>	<p>1. Le utenze non domestiche produttive di rifiuti urbani che scelgono di servirsi del servizio pubblico ma che conferiscono al di fuori dello stesso talune frazioni di rifiuto prodotto e dimostrano di averli avviati ad attività di riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, beneficiano di una riduzione del tributo, a consuntivo, proporzionale alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato a riciclo, quale percentuale forfetaria rappresentativa della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.</p> <p>2. A decorrere dall'introduzione della strutturazione del tributo TARI in forma binomia con le componenti di quota fissa e quota variabile le utenze di cui al primo periodo beneficiano di una riduzione della quota variabile in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento.</p> <p>3. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per</p>

<p>altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.</p> <p>4. Ai fini di cui al comma 1 alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il contribuente dimostri e documenti di aver effettivamente ed oggettivamente conferito per riciclo, mediante:</p> <p>a. attestazione ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall'operatore abilitato che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti che dichiara la quantità di rifiuti avviati ad operazioni di riciclo nel corso dell'anno solare precedente;</p> <p>b. attestazione del contribuente ai sensi del DPR 445/2000 che dichiara la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'unità locale;</p> <p>5. Il Comune si riserva di richiedere copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo, nonché copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente; qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.</p> <p>6. Qualora il contribuente non sia in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non venga dichiarata, per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale presunta di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione teorico annuo di cui</p>	<p>altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.</p> <p>4. Ai fini di cui al comma 1 alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il contribuente dimostri e documenti di aver effettivamente ed oggettivamente conferito per riciclo, mediante:</p> <p>a. attestazione ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall'operatore abilitato che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti che dichiara la quantità di rifiuti avviati ad operazioni di riciclo nel corso dell'anno solare precedente;</p> <p>b. attestazione del contribuente ai sensi del DPR 445/2000 che dichiara la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'unità locale;</p> <p>5. Il Comune si riserva di richiedere copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo, nonché copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente; qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.</p> <p>6. Qualora il contribuente non sia in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non venga dichiarata, per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale presunta di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione teorico annuo di cui</p>
---	---

all'Allegato A.

7. La riduzione della tariffa non opera in caso di avvenuto avvio a riciclo dei rifiuti a mezzo del servizio pubblico fornito dal Gestore del servizio.
8. La riduzione viene accordata in relazione al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e il quantitativo complessivo di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. L'importo della riduzione è determinato in base alle percentuali previste di cui alla successiva tabella:

% RICICLO	% RIDUZIONE DELLA TARIFFA
Da 30% a 49,9%	20
Da 50% a 79,9%	30
Da 80% e oltre	40

9. Al fine di godere della riduzione i contribuenti devono presentare entro il termine perentorio a pena di decadenza del 31 gennaio dell'anno di tassazione specifica istanza al Comune, obbligatoria e necessaria per beneficiare della predetta riduzione nonché valida per le annualità successive; entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di tassazione devono presentare a consuntivo la documentazione di cui al comma 4.
10. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata, nel caso di incapienza.

all'Allegato A.

7. La riduzione della tariffa non opera in caso di avvenuto avvio a riciclo dei rifiuti a mezzo del servizio pubblico fornito dal Gestore del servizio.
8. La riduzione viene accordata in relazione al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e il quantitativo complessivo di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. L'importo della riduzione è determinato in base alle percentuali previste di cui alla successiva tabella:

% RICICLO	% RIDUZIONE DELLA TARIFFA
Da 30% a 49,9%	20
Da 50% a 79,9%	30
Da 80% e oltre	40

9. Al fine di godere della riduzione i contribuenti devono presentare entro il termine perentorio a pena di decadenza del 31 gennaio dell'anno di tassazione specifica istanza al Comune, obbligatoria e necessaria per beneficiare della predetta riduzione nonché valida per le annualità successive; entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di tassazione devono presentare a consuntivo la documentazione di cui al comma 4. **Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti in data successiva al 31 gennaio dell'anno di tassazione, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree e comunque entro e non oltre il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di tassazione.**
10. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con

	compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata, nel caso di incapienza.
<b>1. ART. 20 RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE</b>	<b>ART. 20 RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE</b>
<p>1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:</p> <p>a. abitazioni possedute da soggetti non residenti tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione e dichiarando espressamente di non cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: riduzione del 10%;</p> <p>b. abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;</p> <p>c. abitazione non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione del 66%;</p> <p>d. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10%;</p> <p>e. abitazione con unico occupante: le superfici fino a 40 mq sono tassate con tariffa intera, le superfici eccedenti sono tassate con tariffa ridotta del 30%;</p> <p>f. abitazioni, non locate o date in comodato e non utilizzate di fatto da terzi, possedute da soggetti trasferiti in modo permanente presso istituti di ricovero o di cura. In caso di soggetti non residenti in struttura l'agevolazione deve essere richiesta mediante apposita denuncia nei termini di cui al presente regolamento ed essere corredata da attestazione di ricovero permanente rilasciata dalla struttura ospitante. In caso di soggetti residenti in</p>	<p>1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:</p> <p>a. abitazioni possedute da soggetti non residenti <b>anagraficamente nel Comune di Novara</b> tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione e dichiarando espressamente di non cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: riduzione del 10%;</p> <p>b. abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;</p> <p>c. abitazione non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione del 66%;</p> <p>d. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10%;</p> <p>e. abitazione con unico occupante: le superfici fino a 40 mq sono tassate con tariffa intera, le superfici eccedenti sono tassate con tariffa ridotta del 30%;</p> <p>f. abitazioni, non locate o date in comodato e non utilizzate di fatto da terzi, possedute da soggetti trasferiti in modo permanente presso istituti di ricovero o di cura. In caso di soggetti non residenti in struttura l'agevolazione deve essere richiesta mediante apposita denuncia nei termini di cui al presente regolamento ed essere corredata da attestazione di ricovero permanente rilasciata dalla struttura ospitante. In caso di soggetti residenti in</p>

<p>struttura non è richiesta la predetta attestazione di ricovero: riduzione del 20%;</p> <p>g. abitazioni che provvedono a smaltire in proprio ed in modo continuativo gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico: riduzione del 10%;</p> <p>h. abitazione occupata o detenuta da nuclei familiari con almeno tre figli ricompresi nello stato di famiglia anagrafico al 1 gennaio dell'anno di tassazione a condizione che l'ISEE del nucleo familiare non sia superiore ad euro 15.000,00; riduzione del 50%.</p> <p>2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione dell'utenza, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venimento delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.</p> <p>3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.</p>	<p>struttura non è richiesta la predetta attestazione di ricovero: riduzione del 20%;</p> <p>g. abitazioni che provvedono a smaltire in proprio ed in modo continuativo gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico: riduzione del 10%;</p> <p>h. abitazione occupata o detenuta da nuclei familiari con almeno tre figli ricompresi nello stato di famiglia anagrafico al 1 gennaio dell'anno di tassazione a condizione che l'ISEE del nucleo familiare non sia superiore ad euro 15.000,00; riduzione del 50%.</p> <p>2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione dell'utenza, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venimento delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.</p> <p>3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.</p>
<p><b>ART. 23 ESENZIONI DAL TRIBUTO</b></p>	<p><b>ART. 23 ESENZIONI DAL TRIBUTO</b></p>
<p>1. Il Comune applica le seguenti esenzioni del tributo:</p> <p>a. locali di utenze domestiche adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze occupate o detenute a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) da contribuenti facenti parte di nuclei familiari residenti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, il cui ISEE non sia superiore alla soglia per l'accesso alle prestazioni e servizi socio-assistenziali, come determinata con specifico atto deliberativo</p>	<p>1. Il Comune applica le seguenti esenzioni del tributo:</p> <p>a. locali di utenze domestiche adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze occupate o detenute a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) da contribuenti facenti parte di nuclei familiari residenti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, il cui ISEE non sia superiore alla soglia per l'accesso alle prestazioni e servizi socio-assistenziali, come determinata con specifico atto deliberativo</p>

<p>dall'Amministrazione.</p> <p>b. locali delle scuole materne statali, ai sensi l'art. 7 della L. 18/03/1968 n. 444 che prevede sia a carico del Comune l'onere relativo alla Tassa Smaltimento Rifiuti delle nonché la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 3.10.1984 di recepimento di tale disposizione;</p> <p>c. locali del Conservatorio Musicale A. Vivaldi di Novara in base alla Convenzione tra il Comune ed il Ministero della Pubblica Istruzione sottoscritta il 10/09/1982 il cui art. 2 esonera dal pagamento la sezione Staccata di Novara di qualsiasi tributo, tassa o diritto comunale inerente esclusivamente la propria attività scolastica ed artistica;</p> <p>d. locali di nuove attività produttive di nuovo insediamento sul territorio comunale con esenzione per due annualità di tassazione sugli immobili direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo per lo svolgimento di attività di carattere artigianale e commerciale di nuova costituzione o che abbiano aperto la sede legale e/o operativa nel Comune di Novara; l'esenzione cessa di avere efficacia, ed i contribuenti assoggettati a tassazione ordinaria, a decorrere dal 1 gennaio del terzo anno di tassazione successivo. L'esenzione è concessa in presenza dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ deve trattarsi di nuova impresa, cioè di una impresa avviata successivamente al 1.01.2018 (risultante da visura camerale, da autorizzazione, licenza d'esercizio o SCIA) con sede operativa in Novara oppure di impresa già avviata che, nel periodo sopra indicato, apra una nuova unità locale in Novara (risultante da visura Camerale, da autorizzazione, licenza d'esercizio o SCIA);</li> <li>■ l'attività di impresa avviata non deve essere il proseguimento di un'altra attività svolta in precedenza, con</li> </ul>	<p>dall'Amministrazione.</p> <p>b. locali delle scuole materne statali, ai sensi l'art. 7 della L. 18/03/1968 n. 444 che prevede sia a carico del Comune l'onere relativo alla Tassa Smaltimento Rifiuti delle nonché la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 3.10.1984 di recepimento di tale disposizione;</p> <p>c. locali del Conservatorio Musicale A. Vivaldi di Novara in base alla Convenzione tra il Comune ed il Ministero della Pubblica Istruzione sottoscritta il 10/09/1982 il cui art. 2 esonera dal pagamento la sezione Staccata di Novara di qualsiasi tributo, tassa o diritto comunale inerente esclusivamente la propria attività scolastica ed artistica;</p> <p>d. locali di nuove attività produttive di nuovo insediamento sul territorio comunale con esenzione per due annualità di tassazione sugli immobili direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo per lo svolgimento di attività di carattere artigianale e commerciale di nuova costituzione o che abbiano aperto la sede legale e/o operativa nel Comune di Novara; l'esenzione cessa di avere efficacia, ed i contribuenti assoggettati a tassazione ordinaria, a decorrere dal 1 gennaio del terzo anno di tassazione successivo. L'esenzione è concessa in presenza dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ deve trattarsi di nuova impresa, cioè di una impresa avviata successivamente al 1.01.2018 (risultante da visura camerale, da autorizzazione, licenza d'esercizio o SCIA) con sede operativa in Novara oppure di impresa già avviata che, nel periodo sopra indicato, apra una nuova unità locale in Novara (risultante da visura Camerale, da autorizzazione, licenza d'esercizio o SCIA);</li> <li>■ l'attività di impresa avviata non deve essere il proseguimento di un'altra attività svolta in precedenza, con</li> </ul>
---	---

conseguente esclusione dei subingressi in esercizi già esistenti;

- l'impresa deve essere soggetto passivo ed aver presentato regolare denuncia di inizio occupazione ai fini TARI per l'unità immobiliare in cui si svolge la nuova attività e deve avere la sede legale e/o operativa nel medesimo immobile oggetto delle agevolazioni di cui al presente comma; tale immobile deve essere direttamente, interamente ed esclusivamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività, fatto salvo il caso di attività regolarmente autorizzate svolte in unità immobiliari di civile abitazione presso la residenza per le quali si applica l'agevolazione per le superfici dell'attività determinate ai sensi dell'art.17, comma 5 del presente regolamento;
- fatto salvo il caso di cui all'ultimo periodo del punto precedente, l'unità immobiliare all'interno della quale viene esercitata direttamente l'attività deve essere catastalmente classificata quale C1 (Negozi e botteghe), C3 (Laboratori e locali di deposito), C4 (Fabbricati per arti e mestieri) e D8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);
- la superficie dell'unità immobiliare, come definita dall'art. 30 del presente Regolamento, non deve essere superiore a mq. 250.
- i soggetti che intendono usufruire delle esenzioni di cui al presente comma devono risultare regolari alla verifica di inesistenza di debiti scaduti di natura tributaria e/o patrimoniale con il Comune di Novara o di procedure di contestazione addebiti aventi contenuto di natura patrimoniale;

conseguente esclusione dei subingressi in esercizi già esistenti;

- l'impresa deve essere soggetto passivo ed aver presentato regolare denuncia di inizio occupazione ai fini TARI per l'unità immobiliare in cui si svolge la nuova attività e deve avere la sede legale e/o operativa nel medesimo immobile oggetto delle agevolazioni di cui al presente comma; tale immobile deve essere direttamente, interamente ed esclusivamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività, fatto salvo il caso di attività regolarmente autorizzate svolte in unità immobiliari di civile abitazione presso la residenza per le quali si applica l'agevolazione per le superfici dell'attività determinate ai sensi dell'art.17, comma 5 del presente regolamento;
- fatto salvo il caso di cui all'ultimo periodo del punto precedente, l'unità immobiliare all'interno della quale viene esercitata direttamente l'attività deve essere catastalmente classificata quale C1 (Negozi e botteghe), C3 (Laboratori e locali di deposito), C4 (Fabbricati per arti e mestieri) e D8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);
- la superficie dell'unità immobiliare, come definita dall'art. 30 del presente Regolamento, non deve essere superiore a mq. 250.
- i soggetti che intendono usufruire delle esenzioni di cui ~~al presente comma~~ **alla presente lettera d)** devono risultare regolari alla verifica di inesistenza di debiti scaduti di natura tributaria e/o patrimoniale con il Comune di Novara o di procedure di contestazione addebiti aventi contenuto di natura patrimoniale;

- il soggetto che intende usufruire delle esenzioni di cui al presente comma deve presentare, pena l'esclusione, al Servizio Entrate del Comune di Novara, contestualmente alla denuncia TARI di inizio attività e comunque entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno di tassazione successivo, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente al possesso dei requisiti richiesti, sulla base del modello predisposto dallo stesso Ufficio;
- tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia delle esenzioni di cui al presente comma; il venir meno anche di uno solo dei requisiti comporta la decadenza dell'agevolazione dal momento stesso in cui il requisito è venuto meno e il conseguente assoggettamento a tassazione ordinaria.

- il soggetto che intende usufruire delle esenzioni di cui ~~al presente comma~~ **alla presente lettera d)** deve presentare, pena l'esclusione, al Servizio Entrate del Comune di Novara, contestualmente alla denuncia TARI di inizio attività e comunque entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno di tassazione successivo, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente al possesso dei requisiti richiesti, sulla base del modello predisposto dallo stesso Ufficio;
  - tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia delle esenzioni di cui ~~al presente comma~~ **alla presente lettera d)**; il venir meno anche di uno solo dei requisiti comporta la decadenza dell'agevolazione dal momento stesso in cui il requisito è venuto meno e il conseguente assoggettamento a tassazione ordinaria;
- e. **locali, aree scoperte operative o parzialmente coperte degli impianti sportivi di cui all'art. 4, c. 4, del presente regolamento, posseduti, detenuti od occupati dalle associazioni sportive dilettantistiche, con esclusione dei locali ed aree in cui si svolgono di regola attività commerciali o di pubblico esercizio.**